

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi, Assistenza, Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

MetroperMetroQuadro

Data di ultimo Aggiornamento: novembre 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23–20159 Milano – tel. +39.0259661– Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.453 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà

Danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione, caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, onda sonora, caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni, urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche (esclusi quelli di proprietà o condotti dall'assicurato o dai familiari), fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti a servizio del fabbricato.

Sono inoltre previste le seguenti garanzie:

- **fenomeno elettrico:** indennizza i danni a elettrodomestici, macchine e impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche e derivanti da l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate, con il limite di indennizzo di € 500 per sinistro;
- **spese di demolizione e sgombero:** indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche, entro il limite del 10% delle somme assicurate e con il massimo di € 25.000;
- **indennità aggiuntiva:** rimborsa una serie di oneri, onorari e spese necessarie per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate andate distrutte o danneggiate.

Furto

Danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati da furto e rapina avvenuti nei locali dell'abitazione assicurata. **In funzione delle modalità di svolgimento del furto sono previste specifiche condizioni di operatività e/o limitazioni, per il cui dettaglio vi rimandiamo alle apposite sezioni del presente documento.**

<p>Danni a terzi</p>	<p>La garanzia può essere acquistata in due forme (c.d. "Opzioni") alternative fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opzione 1 - Proprietà e/o conduzione: assicura il risarcimento dei danni che l'assicurato o i suoi familiari abbiano involontariamente causato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione delle abitazioni assicurate. • Opzione 2 - Vita privata: assicura il risarcimento dei danni che l'assicurato o i familiari abbiano involontariamente causato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata nonché alla proprietà e/o conduzione delle abitazioni assicurate.
<p>Tutela legale</p>	<p>L'assicurato può personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo una tra le seguenti forme di garanzia: A, B e C.</p> <p>Forma A – Tutela abitazione dell'assicurato: tutela dei diritti dell'assicurato, in qualità di proprietario o conduttore dell'abitazione principale e dimora abituale da lui direttamente utilizzata, a condizione che questa non sia goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo, in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) danni extracontrattuali all'abitazione o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi; b) procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione a carico dell'assicurato; c) procedimento penale per delitto doloso a carico dell'assicurato, purché l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; d) controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative ad acquisti di beni o servizi per l'abitazione indicata in polizza, relative a diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l'abitazione indicata in polizza; e) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'assicurato; f) opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; g) procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast). <p>Forma B – Tutela Vita privata e lavoro subordinato: oltre alle garanzie previste alla Forma A sono tutelati i diritti dell'assicurato, nell'ambito della sua vita privata, compresa la proprietà o altri diritti reali riguardanti le abitazioni diverse dalla principale e dalla dimora abituale, purché direttamente utilizzate dall'assicurato e non da terzi a qualsiasi titolo, oltre che nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) subisca danni extracontrattuali a causa di un fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione; c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative ad acquisti di beni o servizi per la vita privata, al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l'abitazione indicata in polizza, e altre abitazioni purché siano direttamente utilizzate dall'assicurato e non siano godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo; e) debba sostenere vertenze con il datore di lavoro, anche pubblico, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato; f) debba sostenere vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.); g) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito; h) debba presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; i) debba ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione: ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio; istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto; istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto; j) procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast).

	<p>Le garanzie di cui alla presente Forma B valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le persone assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.</p> <p>Forma C – Tutela circolazione stradale e garanzia natanti e imbarcazioni: tutela dei diritti dell'assicurato, nelle controversie che riguardino la proprietà, la guida e la circolazione di veicoli a motore per la cui conduzione è richiesto un Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, emesso a seguito di un evento che riguardi la circolazione e che abbia provocato morte o lesioni a persone; debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; debba presentare opposizione in primo grado all'Autorità competente contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Questa garanzia vale solo quando la sanzione sia connessa ad un incidente stradale, nei casi riportati alle lettere a), b) o c) della presente Forma C; debba presentare opposizione in primo grado all'Autorità competente avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Questa garanzia vale, se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione è superiore a € 100, nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un sinistro per anno assicurativo. <p>Le garanzie di cui alla presente Forma C valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le persone assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.</p> <p>Con riferimento alla garanzia natanti ed imbarcazioni, sono tutelati i diritti dell'Assicurato nelle controversie relative alla proprietà, alla guida e alla navigazione di natanti da diporto. Valgono per analogia le garanzie previste alla Forma C.</p>
<p>Assistenza</p>	<p>L'assicurato può scegliere tra due forme di garanzia, alternative tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza casa: in casi di emergenza sono previste le prestazioni di invio di un idraulico, interventi per danni da acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un artigiano per interventi ordinari, rientro anticipato da un viaggio, invio di un sorvegliante, invio di un aiuto per la famiglia, invio di un termoidraulico, invio di un tapparellista, invio di un vetraio, consulenza medica, invio di un medico generico in casi di urgenza, trasporto in ambulanza in Italia, invio di medicinali urgenti, invio di infermiere a domicilio, informazioni burocratiche, legali e turistiche. • Assistenza casa plus: in casi di emergenza sono previste le stesse prestazioni della forma Assistenza casa ma con massimali più elevati per i seguenti interventi: invio di un idraulico, interventi di emergenza per danni da acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un termoidraulico, invio di un tapparellista, invio di un vetraio.
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Limite di indennizzo Fabbricato</p>	<p>Il fabbricato è assicurato entro il limite di indennizzo automaticamente determinato in funzione della sua superficie espressa in mq. Tale limite di indennizzo può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Pacchetto di garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo</p>	<p>L'assicurato può abbinare alla garanzia Incendio e danni alla proprietà sottoscritta il seguente pacchetto di garanzie non acquistabili separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rottura lastre: danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre causata da eventi accidentali, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo. • Eventi socio-politici: danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Pacchetto di garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi atmosferici: danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da: uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. Sono inoltre compresi anche i danni diretti causati al contenuto assicurato da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trascinati dal vento. • Danni da acqua: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli impianti idrici, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo. • Spese di ricerca, riparazione e ripristino: in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, rimborso delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rischio locativo</p>	<p>Danni materiali e diretti di cui l'assicurato sia ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, ai locali condotti in locazione dall'assicurato e causati da incendio o altro evento garantito dalla sezione Incendio.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Ricorso terzi e locatari</p>	<p>Danni materiali e diretti causati a cose di terzi, compresi eventuali locatari, derivanti da Incendio, esplosione o scoppio dell'abitazione dell'assicurato, delle cose in essa contenute o da lui detenute.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto con conseguente collasso strutturale.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Atti di terrorismo</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto. La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto fotovoltaico: danni diretti</p>	<p>Copre i danni materiali e diretti, assicurati ai sensi della sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto fotovoltaico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto fotovoltaico: danni indiretti</p>	<p>Pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (diaria) a titolo di indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico causata da un danno coperto in base alla garanzia aggiuntiva "Impianto fotovoltaico: danni diretti".</p> <p>Questa garanzia può essere acquistata solo se è stata sottoscritta anche la garanzia aggiuntiva "Impianto fotovoltaico: danni diretti".</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto solare termico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto solare termico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto eolico a uso domestico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto eolico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rinuncia al diritto di surrogazione verso il locatario</p>	<p>Rinuncia della Compagnia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i locatari e i comodatari, purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Contenuto professionale</p>	<p>Nel caso in cui una parte dell'abitazione sia destinata a studio professionale dell'assicurato o dei suoi familiari, pagamento dei danni materiali e diretti a quanto in esso contenuto (arredamento, mobilio, cancelleria, archivio, documenti, registri, attrezzature).</p> <p>Questa garanzia può essere sottoscritta solo se l'abitazione è adibita a dimora abituale.</p>
<p>Furto</p> <p>Pacchetto di garanzie aggiuntive a pagamento (cosiddetta "Forma completa")</p>	<p>L'assicurato può abbinare alla garanzia Furto sottoscritta il seguente pacchetto di garanzie non acquistabili separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copertura degli atti di danneggiamento volontario e doloso e dei guasti causati dai ladri al contenuto dell'abitazione in occasione di furto o rapina, anche se solo tentati; • copertura del furto anche quando è commesso dagli addetti ai servizi domestici, purché l'assicurato abbia denunciato l'infedeltà del collaboratore all'Autorità competente; • Indennità aggiuntiva: rimborso di una serie di spese sostenute in conseguenza del furto o della rapina subiti (costi sostenuti per la documentazione del danno, per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione, per il rifacimento o duplicazione di documenti sottratti, per il rifacimento delle serrature in caso di sottrazione delle chiavi); • Guasti cagionati dai ladri: copertura dei danni materiali e diretti causati dai ladri all'abitazione, compresi mezzi di protezione e chiusura, recinzioni e cancelli a seguito del furto consumato o tentato, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo; • Locali di villeggiatura: copertura dei danni da furto e rapina di effetti personali che l'assicurato e i suoi familiari abbiano portato con se nei locali di villeggiatura, con limite di indennizzo di € 1.500, che può essere elevato a € 3.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo.
<p>Furto</p> <p>Impianto fotovoltaico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto fotovoltaico posto a servizio dell'abitazione assicurata, compresi i guasti causati dai ladri all'impianto solare termico assicurato per commettere il furto o per tentare di commetterlo e gli atti di danneggiamento volontario all'impianto solare termico stesso, commessi dagli autori del furto.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Furto</p> <p>Impianto solare termico</p>	<p>Danni materiali e diretti all'Impianto solare termico posto a servizio dell'abitazione assicurata per furto dei collettori solari (pannelli), compresi i guasti causati dai ladri all'impianto solare termico assicurato per commettere il furto o per tentare di commetterlo e gli atti di danneggiamento volontario all'Impianto solare termico stesso, commessi dagli autori del furto.</p>
<p>Furto</p> <p>Impianto eolico a uso domestico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'Impianto eolico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Furto</p> <p>Contenuto professionale</p>	<p>Nel caso in cui una parte dell'abitazione sia destinata a studio professionale dell'assicurato o dei suoi familiari, è assicurato il furto di quanto in esso contenuto (arredamento, mobilio, cancelleria, archivio, documenti, registri, attrezzature). Questa garanzia è acquistabile solo per abitazioni adibite a dimora abituale.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Conduzione dei locali in locazione o comodato d'uso</p>	<p>Responsabilità civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'assicurato per danni involontariamente provocati ai locatari o comodatari per morte e per lesioni personali, derivanti dalla proprietà dell'abitazione assicurata e di quanto in essa contenuto (es. mobilio, attrezzature, arredamento); • del locatario o comodatario per danni involontariamente provocati a terzi da lui, dalle persone con lui conviventi o delle quali deve rispondere per legge. <p>Questa garanzia è acquistabile solo per le abitazioni locata a terzi, in attesa di locazione o cedute in comodato d'uso.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile locazione turistica</p>	<p>Nel caso in cui l'abitazione sia ceduta in locazione a uso turistico, risarcimento dei danni involontariamente causati ai locatari per morte e/o per lesioni personali, derivanti dalla proprietà dell'abitazione assicurata e di quanto in essa contenuto.</p> <p>Questa garanzia è acquistabile solo per le abitazioni adibite a dimora saltuaria.</p>

<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)</p>	<p>Qualora l'assicurato fornisca servizio di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast), come previsto dalla normativa vigente, all'interno della propria abitazione abituale, risarcimento dei danni involontariamente causati ai clienti per lesioni personali e morte.</p> <p>Questa garanzia è acquistabile solo se l'attività è svolta all'interno dell'abitazione ove l'assicurato dimora abitualmente.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile verso terzi dell'insegnante (R.C. dell'insegnante)</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nella sua qualità di insegnante, come previsto dalla legge applicabile.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile della baby sitter (R.C. baby sitter)</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi per morte e per lesioni personali in relazione all'attività di baby sitter svolta dall'assicurato.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Conduzione studio professionale</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi per morte e per lesioni personali in relazione alla conduzione di uno studio professionale da parte dell'assicurato all'interno dell'abitazione.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Unità immobiliari date in locazione a terzi</p>	<p>Tutela dei diritti dell'assicurato, nell'ambito della proprietà di unità immobiliari ad uso abitativo locate a terzi a qualsiasi titolo, a condizione che in polizza siano stati indicati gli indirizzi di tali unità immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo premio. La garanzia vale esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • qualora l'assicurato subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; • per controversie con il locatario nel caso in cui l'unità immobiliare subisca dei danni per fatto illecito dell'inquilino; • qualora l'assicurato debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250; qualora l'assicurato debba presentare ricorso avverso una sanzione amministrativa, il cui importo sia superiore a € 250. <p>La garanzia può essere sottoscritta solo in abbinamento alla Forma A o alla Forma B della garanzia Tutela Legale.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Medico dipendente e/o operatore sanitario</p>	<p>Le garanzie descritte alla Forma B operano anche nei confronti di persone assicurate che svolgono una attività di medico o operatore sanitario dipendente, a condizione che in polizza siano stati indicati i nominativi delle suddette persone e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo premio. La garanzia copre anche l'eventuale attività professionale intramuraria svolta dall'assicurato.</p> <p>La garanzia può essere sottoscritta solo in abbinamento alla Forma B della garanzia Tutela Legale.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Patente a punti</p>	<p>Qualora in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della garanzia l'assicurato subisca una decurtazione dei punti patente, D.A.S., società a cui Zurich ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale, riconoscerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso, fino a un massimo di € 500 delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati; • il rimborso, fino a un massimo di € 1.000 delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare i punti. <p>Le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.</p> <p>L'estensione può essere sottoscritta solo in abbinamento alla Forma C della garanzia Tutela Legale.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Con riferimento alla garanzia Incendio e danni alla proprietà:

- Beni che non rientrano nella definizione di **Fabbricato e di Contenuto**.

- Le abitazioni con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie:
 - Costruzione tradizionale;
 - Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”;
 - Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).

Con riferimento alla garanzia Furto:

- Beni che non rientrano nella definizione di Contenuto.

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- Soggetti non considerati terzi.

Con riferimento alla garanzia Tutela legale:

- Relativamente alla Forma A (Tutela abitazione dell'assicurato) e alla Forma B (Tutela vita privata e lavoro subordinato):
 - le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
 - le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
 - le controversie e i procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dalle persone assicurate.
- Relativamente alla Forma C (Tutela circolazione stradale):
 - i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o natanti e aerei;
 - le controversie in materia fiscale ed amministrativa; se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga od omissione di soccorso o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, Zurich rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa; se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà

Sono esclusi i danni:

- indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo;
- Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione;

Con riferimento alla garanzia Fenomeno elettrico, sono esclusi i danni:

- alle lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, usura, corrosione, logorio;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per sinistro indicato sul contratto e anno assicurativo di € 500 o € 2.500 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 250.

Con riferimento alla garanzia Spese di demolizione e sgombero, sono escluse le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.

La garanzia è prestata entro il limite 10% dell'indennizzo per il Contenuto, il Fabbricato o il Rischio locativo, con il massimo di € 25.000, o entro il limite del 20% dell'indennizzo per il Contenuto, il Fabbricato o il Rischio locativo con il massimo di € 40.000, in funzione dell'opzione prescelta.

Con riferimento alla garanzia Indennità aggiuntiva sono escluse le spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'assicurato per sé e per i familiari sono indennizzate per un massimo 360 giorni.

La garanzia è prestata entro il limite del 20% del Contenuto, del Fabbricato o del Rischio locativo, con il massimo di € 30.000.

Con riferimento alla garanzia Rottura lastre sono esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse;
- i danni da furto e tentato furto.

La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di € 2.500 o € 5.000 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 250.

Relativamente alla garanzia Eventi socio-politici sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
- avvenuti nel corso di occupazione protratta per oltre cinque giorni consecutivi;
- di imbrattamento e deturpamento ad eccezione di quelli arrecati all'interno dei locali assicurati ad uso esclusivo dell'assicurato e/o dei locatari;
- conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici od elettronici;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo indicato sul contratto, con applicazione della franchigia di € 150.

<p>Con riferimento alla garanzia alla garanzia Eventi atmosferici sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; • a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane e relative strutture di sostegno e regolazione installati all'esterno del fabbricato, ad eccezione dei danni provocati da grandine; • alle coperture mobili dei gazebo; • alle antenne; • a cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere. <p>Con riferimento alla garanzia Danni da acqua sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica; • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto nonché le relative spese di ripristino. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di € 2.500 o € 5.000 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 150. <p>Con riferimento alla garanzia Spese di ricerca, riparazione e ripristino sono escluse le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; • per le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine; • per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. <p>Con riferimento alla garanzia Ricorso terzi e locatari sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p>Con riferimento alla garanzia Sovraccarico di neve sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; • ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. In tal caso sono esclusi anche i danni al relativo contenuto; • ai fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale. Questa garanzia non opera per i fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. <p>La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di € 2.500 o € 5.000 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 150.</p> <p>Con riferimento alla garanzia Atti di terrorismo sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. <p>La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo e con applicazione dello scoperto indicati sul contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia Terremoto sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- causati da eruzione vulcanica, da inondazione/alluvione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia indicati sul contratto.

Relativamente alla garanzia Impianto fotovoltaico:

Danni diretti sono inoltre esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto fotovoltaico;
- derivanti da sovraccarico di neve;
- derivanti da terremoto, inondazione, alluvione.

Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all'impianto assicurato causati da fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 200 per sinistro.

Con riferimento alla garanzia Impianto fotovoltaico sono esclusi i danni indiretti, e la garanzia non opera nel caso in cui:

- l'impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del contraente e dell'assicurato;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Sono inoltre escluse le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti;
- limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'impianto fotovoltaico.

La diaria è corrisposta fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del sinistro per danni indiretti all'impianto fotovoltaico.

Con riferimento alla garanzia Impianto solare termico sono esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto fotovoltaico;
- derivanti da sovraccarico di neve;
- derivanti da terremoto, inondazione, alluvione. Nel caso in cui l'impianto solare termico e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento in vigore al momento della sua installazione l'Indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 30%.

Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all'impianto assicurato causati da fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 200 per sinistro.

	<p>Con riferimento alla garanzia Impianto eolico a uso domestico sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione; • dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione; • di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'Impianto fotovoltaico; • derivanti da sovraccarico di neve; • derivanti da terremoto, inondazione, alluvione. <p>La garanzia non opera inoltre per Impianti eolici sprovvisti di sistemi di controllo e di arresto automatico nel caso di eccessiva velocità del vento.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</p>	<p>Per il fabbricato</p> <p>L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca entro 12 mesi dalla data del sinistro, ferma la facoltà di Zurich di valutare eventuali richieste di proroga. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Per il contenuto</p> <p>L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, a meno che l'assicurato non riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data del sinistro. In caso e contrario, e comunque in caso di sinistro di fenomeno elettrico che abbia colpito apparecchi fono-audio-visivi, personal computer, console per videogiochi e altre apparecchiature elettroniche, Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Assicurazione parziale</p>	<p>Forma a valore totale per il fabbricato o rischio locativo</p> <p>L'assicurazione per il fabbricato o il rischio locativo è stipulata nella forma a valore totale sulla base delle superficie dell'abitazione dichiarata alla stipula del contratto. Se al momento del sinistro la superficie dichiarata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 20% Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p> <p>Forma a valore totale per il contenuto</p> <p>Quando l'assicurazione per il contenuto è stipulata nella forma a valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p>
<p>Furto</p> <p>Esclusioni e limitazioni</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse; • agevolati dall'assicurato, dal contraente e dalle altre persone indicate in polizza con dolo o colpa grave; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo; • Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS; • Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali; • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza; • Minacce di Cyberestorsione; • Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali; • costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;

- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di rimborsi a seguito di minacce di Cyberestorsione.

Fermo che in nessun caso la Compagnia corrisponderà l'indennizzo per una somma maggiore rispetto a quella assicurata, l'assicurazione è prestata con i seguenti sottolimiti:

- gioielli e preziosi (ovverosia oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli), titoli di credito, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria: 50% della somma assicurata;
- valori (ovverosia denaro, carte valori e titoli di credito): 5% della somma assicurata;
- contenuto riposto nelle dipendenze: 5% della somma assicurata;
- furto commesso dagli addetti ai servizi domestici: 10% della somma assicurata.

Se il Furto è commesso con mezzi di chiusura non operanti ma con presenza in casa dell'assicurato o delle persone con lui conviventi è previsto uno scoperto del 25%.

Se il Furto è commesso con mezzi di chiusura non operanti ma con effrazione o rottura del solo vetro non antisfondamento e senza la presenza in casa dell'assicurato o delle persone con lui conviventi è previsto uno scoperto del 25%.

La garanzia Indennità aggiuntiva è prestata entro il Limite del 10% dell'indennizzo liquidato, con i seguenti sottolimiti:

- rifacimento e duplicazione dei documenti sottratti: € 250;
- rifacimento della serratura dell'abitazione in caso di sottrazione delle chiavi: € 250.

La garanzia Guasti cagionati dai ladri è prestata entro il Limite di indennizzo di € 2.500 o di € 5.000, in funzione dell'opzione prescelta.

La garanzia Furto nei locali di villeggiatura è prestata entro il Limite di indennizzo di € 1.500 o di € 3.000, in funzione dell'opzione prescelta.

Relativamente alla garanzia Impianto fotovoltaico è escluso l'indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati.

La garanzia è operante a condizione che l'impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza;
- presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.

Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.

Per gli Impianti installati a terra o su dipendenze dell'abitazione di altezza inferiore a 4 m, la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione:

- di uno scoperto del 30% con il minimo di € 1.000 se l'impianto è posto a terra o a tetto a meno di 4 m dal suolo;
- di uno scoperto del 15% con il minimo di € 500 se l'impianto è a tetto a più di 4 m dal suolo.

Con riferimento alla garanzia Impianto solare termico è escluso l'indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i collettori solari assicurati sono fissati.

	<p>Per gli Impianti installati a terra o su dipendenze dell'abitazione di altezza inferiore a 4 m, la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.</p> <p>La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di uno scoperto del 25% con il minimo di € 350 se l'impianto è posto a terra o a tetto a meno di 4 m dal suolo; • di uno scoperto del 10% con il minimo di € 170 se l'impianto è a tetto a più di 4 m dal suolo. <p>Con riferimento alla garanzia Impianto eolico a uso domestico è escluso l'indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto eolico assicurato è fissato.</p> <p>Per gli impianti installati a terra o su dipendenze dell'abitazione di altezza inferiore a 4 m, la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.</p> <p>La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 150.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Esclusioni</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da furto; • provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; • derivanti dalla proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a metri 2; • sono esclusi qualsiasi danni derivanti da Attacchi Cyber; • conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; • derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. <p>Inoltre si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati dai fumi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute sono assicurati per le sole lesioni fisiche; • i danni derivanti dalla proprietà e utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE sono assicurati a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge; • i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti da diporto senza motore sono assicurati purché questi ultimi abbiano lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50, e non siano soggetti a obbligo assicurativo di legge ai fini delle Norme sulla Navigazione; • i danni derivanti dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati sono assicurati purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa applicabile. <p>Con riferimento alla garanzia Conduzione dei locali in locazione o comodato d'uso sono inoltre esclusi i danni prodotti da spargimento d'acqua a meno che non siano conseguenti a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti. Restano in ogni caso esclusi gli eventuali danni al fabbricato, al contenuto e a ogni altra cosa in consegna o custodia al locatario o comodatario.</p>
<p>Tutela legale</p>	<p>Con riferimento alla Forma A (Tutela abitazione dell'assicurato) e alla Forma B (Tutela vita privata e lavoro subordinato):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono garantite le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 100. Per le vertenze di valore inferiore a € 300 la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale; • per le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di responsabilità civile, la garanzia opera in primo rischio; • l'opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, è garantita se la somma ingiunta sia pari o superiore a € 300.

	<p>Con riferimento alla sola Forma B si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio, la garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S., a condizione che la separazione consensuale si sia verificata durante la validità della garanzia e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti. <p>Con riferimento alla sola Forma C – Tutela circolazione stradale – si precisa che sono garantite le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 100. Tale garanzia opera solo se il veicolo cui il sinistro si riferisce è di proprietà dell'assicurato.</p> <p>Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a € 300 la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale.</p>
Assistenza	<p>Ogni prestazione, fatta eccezione per “Informazioni burocratiche”, “Informazioni legali” e “Informazioni turistiche” viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate, entro il periodo di durata annuale della garanzia. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, Zurich non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da Cyberterrorismo.</p> <p>Con riferimento a Assistenza casa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. • Interventi di emergenza per danni da acqua: massimale di € 150 per sinistro per costo di intervento. • Invio di un elettricista: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. • Invio di un fabbro: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. • Invio di un termoidraulico: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. • Invio di un tapparellista: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. • Invio di un vetraio: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. <p>Con riferimento a Assistenza casa plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. • Interventi di emergenza per danni da acqua: massimale di € 300 per sinistro per costo di intervento. • Invio di un elettricista: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. • Invio di un fabbro: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. • Invio di un termoidraulico: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. • Invio di un tapparellista: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. • Invio di un vetraio: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. <p>Relativamente a Assistenza Casa ed Assistenza Casa plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un artigiano per interventi ordinari: resta a carico dell'assicurato il costo dell'intervento (uscita, manodopera, materiali, ecc.). • Rientro anticipato: è previsto solo nei casi di interventi di emergenza di idraulico, per danni da acqua, elettricista e fabbro o in caso di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio. Il massimale per sinistro è pari a € 150. La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta a Mapfre Asistencia S.A. un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

	<ul style="list-style-type: none"> • Invio di un sorvegliante: Zurich terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore. • Invio di un aiuto per la famiglia: Zurich terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimale di € 100 per sinistro. • Invio di un medico generico in caso di urgenza: garantito dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e nel caso in cui l'assicurato non riesca a reperirlo. • Trasporto in ambulanza: Zurich terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). • Invio di medicinali urgenti: solo se l'assicurato non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante. Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'assicurato. • Invio di un infermiere a domicilio: prestazione prevista solo nella settimana successiva al rientro da un ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa. Zurich terrà a carico l'onorario fino ad un massimale di € 150 complessivi per sinistro. La prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. <p>Informazioni legali: non verranno forniti pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato ad un proprio legale.</p>
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Incendio e danni alla proprietà e Furto</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.</p>
	<p>Danni a terzi</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.</p>
	<p>Tutela legale</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro tempestivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • a DAS, Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., telefonicamente al numero verde 800.345543 o per iscritto per posta elettronica a sinistri@das.it o per posta ordinaria a DAS S.p.A., Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona. Documenti da allegare a titolo esemplificativo: sintetica descrizione, copia corrispondenza intercorsa, copia contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc., copia Avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato; • in alternativa a Zurich. <p>Assistenza</p> <p>L'Assicurato può telefonare alla Struttura organizzativa, 24 ore su 24, al numero verde 800.181515 o dall'estero al numero +39 015.2559790, oppure può inviare un telegramma a Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66, 13871 Verrone (BI), o un telefax al numero +39 015.2559604. In ogni caso deve comunicare con precisione: nome e cognome, numero di polizza, servizio richiesto, indirizzo del luogo in cui si trova, recapito telefonico presso cui la Struttura potrà richiamare.</p> <p>La Struttura organizzativa potrà chiedere all'assicurato, che deve fornirla, ogni ulteriore documentazione necessaria per la conclusione dell'assistenza.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Le prestazioni che il contraente o l'assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza delle garanzie "Tutela legale" e "Assistenza" (si veda il riquadro successivo).</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona. • Assistenza si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66, 13871 Verrone (BI).

	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Obblighi dell'impresa	Non sono previsti termini in cui la Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Con riferimento alla Tutela Legale relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto a chiunque desideri assicurare un'abitazione e/o la vita privata del nucleo familiare.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it
----------------------------------	--

	<p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.